



## TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

**Convenzione con il Comune di San Giorgio Albanese  
per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt.54  
D.Lvo 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001, 73 co.5 bis  
D.P.R.309/90, 186 co.9 bis e 187 co.8 bis D. L.vo 285/92.**

### Premesso

Che, a norma degli artt.54 D.L.vo 274/2000, 73 co.5 bis D.P.R.309/90, 186 co.9 bis e 187 co.8 bis D. L.vo 285/92, il giudice può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province ed i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

che l'art.2 co.1 D.M. 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art.54 co.6 D. L.vo 274/2000, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma 1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

che il Ministro della Giustizia ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;

che l'ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art.54 D. L.vo274/2000;

tra il Ministro della Giustizia che interviene al presente atto nella persona di Caterina Chiaravalloti, Presidente del Tribunale di Castrovillari, giusta la delega di cui in premessa, e l'ente sopra indicato, nella persona di Avv. Sergio Esposito, Vice-Sindaco del Comune di San Giorgio Albanese, giusta delega di cui alla delibera comunale n° 75 del 9 settembre 2015 si conviene e si stipula quanto segue;

### **art. 1**

L'ente consente che n. 3 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art.54 D. L.vo 274/2000, prestino presso di sé la loro attività non retribuita in favore della collettività. L'ente specifica che presso le sue strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall'art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto le seguenti prestazioni:

1. Manutenzione ( lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, ivi compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole e di custodia di musei, gallerie o pinacoteche )
2. Arredo urbano e verde pubblico ( prestazioni di lavoro in opere di tutela della flora e della fauna e di prevenzione del randagismo degli animali )



### **Art. 2**

L'attività non retribuita in favore della collettività, sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.



### **Art. 3**

L'ente che consente alla prestazione dell'attività non retribuita individua nei seguenti soggetti le persone incaricate di coordinare la prestazione dell'attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni:

1) Sig.ra Egidia Gabriele      Ufficio Servizi Sociali.

L'ente si impegna a comunicare tempestivamente al Presidente del Tribunale eventuali integrazioni o modifiche dei nominativi ora indicati.

### **Art. 4**

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, l'ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l'attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

L'ente si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti.

### **Art. 5**

E' fatto divieto all'ente di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

E' obbligatoria ed è a carico dell'ente l'assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.



## Art. 6

I soggetti incaricati, ai sensi dell'art.3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni, dovranno redigere, terminata l'esecuzione della pena, una relazione che documenti l'assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto dal condannato.

## Art. 7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.


## Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di 5 **anni** a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art.7 D.M. 26 marzo 2001, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione generale degli affari penali.

Castrovillari 18 settembre 2015

Il Presidente del Tribunale

Caterina Chiaravalloti



Il Vice-Sindaco di San Giorgio Albanese

Avv. Sergio Esposito